



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado

Via Orlando Costa - 89823 FABRIZIA (VV)

Distretto Scolastico N. 9 – Tel. 0963/314185 – Codice fiscale: 96014340796 – Codice Meccanografico: VVIC80700B

Sito Web : www.icfabrizia.gov.it

Fabrizia, 28 Aprile 2014

Circ. n. 63

**Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
All'Albo**

Oggetto: Nuove disposizioni per assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si informano le SS.LL. che il D.L.101/2013, convertito in L.125/2013, all'art.4 comma 16 -bis, ha modificato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, dettando nuove disposizioni in materia di assenze per visite specialistiche.

Si ricorda che per assenza per visita specialistica si intende quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami o accertamenti diagnostici; non rientra la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest'ultimo non la esegua a titolo di "specialista".

Il novellato art.55-septies prevede che " nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici IL PERMESSO E' GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA".

Dunque, come ulteriormente chiarito dalla circolare del MIUR del 22 Aprile c.a., si precisa che :

1. Per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL 16.5.95) o di istituti contrattuali simili o alternativi (permessi brevi di cui all'art.220 del CCNL 16.5.95 o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999).
2. La giustificazione dell'assenza, nelle ipotesi in cui è necessaria per poter usufruire del permesso richiesto, deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione. In alternativa, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR 445/00, in conformità al modello disponibile presso i nostri uffici di segreteria;
3. Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In tali casi, il medico (individuato ai sensi dell'art.55 septies, comma 1, del d.lgs. 165/01) redigerà pertanto la relativa attestazione di malattia, comunicandola all'amministrazione secondo le consuete modalità. La situazione di "concomitanza" può esser riferita tanto ai casi di accertamenti diagnostici tali da compromettere la capacità lavorativa del dipendente, quanto ai casi in cui il dipendente, già in situazione di incapacità lavorativa, debba essere sottoposto a visita.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Tiziana FURLANO)**

T. Furlano